

Tipologia: **FISCO**  
Protocollo: **2004017**  
Data: **28/07/2017**

Oggetto: **Agenzia delle Entrate-riscossione(ex Equitalia) – rateizzazione e decadenza**  
Allegati: **NO**

## AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE(EX EQUITALIA) – RATEIZZAZIONE E DECADENZA

**Gentile Associato,**

il decreto del Ministero dell'Economie e delle Finanze 06/11/2013, di attuazione delle disposizioni del "Decreto del fare" (DL n. 69/2013, conv. L. n. 98/2013), ha chiarito le condizioni per le quali è possibile richiedere una rateazione di cartelle esattoriali fino ad un massimo di 120 rate mensili, c.d. "piano di rateazione straordinario".

Ricordiamo che in forza del DL 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge 225/16, che ha statuito lo scioglimento e la cancellazione di tutte le società del Gruppo Equitalia, a far data dal 1 luglio 2017, Equitalia S.p.A quale agente di riscossione, è sostituita dall'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, di conseguenza le domande di rateazione qui prese in esame dovranno essere presentate al nuovo ente (Agenzia delle entrate-Riscossione).

Tra la soppressa Equitalia ed il nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione vi è continuità e le norme di riscossione non cambiano.

Il decreto 69/2013 in tema di rateazioni, preliminarmente, definisce:

- "piano di rateazione ordinario": il piano di rateazione della durata massima di 72 rate mensili (6 anni) concesso in caso di temporanea situazione di obbiettiva difficoltà;  
"piano di rateazione in proroga ordinario": il piano di rateazione in proroga della durata massima di 72 rate, per cartelle già oggetto di una precedente rateazione, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obbiettiva difficoltà;
- "piano di rateazione straordinario": il piano di rateazione della durata massima di 120 rate mensili (10 anni), concesso in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica e per ragioni estranee alla responsabilità del debitore;  
"piano di rateazione in proroga straordinario": il piano di rateazione in proroga della durata massima di 120 rate, per cartelle già oggetto di una precedente rateazione, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica e per ragioni estranee alla responsabilità del debitore.

Presupposti per ottenere un piano di rateazione straordinario sono quindi:

- la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica;
- la circostanza che tale difficoltà non sia imputabile alla responsabilità del debitore.

Le predette circostanze devono essere attestate dallo stesso debitore con un'istanza motivata da consegnare ad Agenzia delle entrate-Riscossione.

L'Agente della riscossione concede la rateazione straordinaria (o la proroga straordinaria) quando accerta l'impossibilità del debitore di eseguire il pagamento con un piano ordinario e la solvibilità del debitore, valutata in relazione al piano concedibile.

Tali condizioni sussistono quando l'importo della rata:

- per le persone fisiche e le ditte individuali in regime semplificato, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, accertato mediante l'indicatore della situazione reddituale (ISR) rilevabile dal Modello ISEE da produrre in allegato all'istanza;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle ditte individuali in regime semplificato, è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), 3 (variazione dei lavori in corso su ordinazione) e 5 (altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio) del codice civile e l'indice di liquidità [(liquidità differita + liquidità corrente) / Passivo corrente] è compreso tra 0,50 ed 1.

Il debitore deve allegare all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.

Il numero delle rate dei piani straordinari è modulato in funzione del rapporto esistente tra la rata ed il reddito o il valore della produzione come sopra definito, secondo le tabelle A e B allegate al decreto ministeriale.

Occorre ricordare inoltre che per le rateizzazioni concesse dal 22 ottobre 2015, subentra la decadenza nel caso di mancato versamento di 5 rate del piano di dilazione, anche non consecutive. Alla quinta omissione, scatta quindi subito la revoca. Per le rateazioni, concesse prima del 22 ottobre 2015, la decadenza si verifica invece con il mancato pagamento di 8 rate.

Cordiali saluti

Per **A.GI.SCO**.  
Studio Bondavalli